

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1

Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle seguenti fonti di diritto:

- D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145;
- Legge 7 marzo 1986 n. 65
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635
- Legge 25 marzo 1986 n. 85
- Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni

ART. 2

Campo di applicazione

1. Il regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, la dotazione delle armi ed i servizi in armi e gli addetti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi armati possono essere eseguiti soltanto dagli appartenenti alla Polizia Locale rivestenti la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 3

Dotazione dell'arma e obblighi relativi all'uso

1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, cui è conferita in qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano l'arma fornita dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale di cui sopra, porta l'arma nella fondina esterna indossando l'uniforme.
3. L'agente, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.
4. Nell'ambito del territorio, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, di pronto intervento, di polizia stradale, di vigilanza e protezione del patrimonio comunale e dei servizi svolti di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono prestati da Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.
5. E' fatto divieto di portare armi, in servizio diverse da quelle in dotazione, non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
6. Nei casi in cui il personale di Polizia Locale sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ai sensi del successivo art. 4, l'arma è portata in modo non visibile.
7. La responsabilità per l'uso non corretto dell'arma, ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di carattere penale lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari in tal caso, l'Amministrazione Comunale comunicherà al Prefetto l'infrazione commessa ed i relativi provvedimenti adottati per quanto di competenza in ordine alla qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 4

Assegnazione e modalità del porto dell'arma

1. Al personale adibito ai servizi di cui al precedente art. 3 è assegnata in via continuativa l'arma , n. 50 colpi e 2 caricatori, per ogni operatore, con provvedimento disposto dal Sindaco o dall'Assessore delegato da comunicarsi al Prefetto.
2. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione Comando Carabinieri competente per territorio.
3. Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto dovrà portare sempre con se.
4. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per motivi disciplinari, per ferie, l'arma rimane in custodia presso l'Ente in idonea cassaforte.
5. In caso di malattia, infortunio, l'arma dovrà essere ritirata, e depositata presso il Comando da personale di P.S. incaricato dal Sindaco;
6. Per i servizi di Polizia locale resi presso altri enti, o Comuni, mediante accordi convenzionati, o comandati con gli stessi, gli agenti di P.S. sono autorizzati a portare l'arma in dotazione presso il territorio Comunale in cui il servizio viene reso.
7. I servizi di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune, dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.
8. La scorta alla bandiera ed al gonfalone è svolta da addetti, ai quali, è conferita in qualifica di agente di pubblica sicurezza armati.

ART. 5

Addestramento all'uso dell'arma

1. Il Comune provvede tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale, agenti di pubblica sicurezza presso un poligono da tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dalla normativa vigente.
2. La partecipazione periodica ai corsi di esercitazione per l'uso delle armi è obbligatoria.
3. Il Sindaco o un Assessore delegato, del Comune di appartenenza del personale di P.S., adotta i provvedimenti di sospensione del porto dell'arma nei confronti di coloro che non hanno volutamente partecipato alle esercitazioni e sono risultati inidonei.
4. Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale.
5. Le esercitazioni annue da effettuarsi presso un poligono di tiro non devono essere inferiori a uno e non superiori a quattro con n° 50 colpi sparati per ogni esercitazione.

ART. 6

Numero e tipologia delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale è pari al numero dei componenti in servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, da comunicare al Prefetto.
2. Il provvedimento dell'Amministrazione che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione agli agenti di P.S. è comunicata al Prefetto.
3. Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Locale sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale previsto dall'art. 7 della legge n. 110 del 18/4/1975 e successive modificazioni.
4. Le armi devono essere custodite in cassaforte. In una cassaforte distinta o in una cassetta corazzata sono depositate n. 20 (venti) colpi massimo di scorta per ogni arma in dotazione e fino ad un massimo complessivo di n. 100 (cento) colpi. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Responsabile della Polizia Locale ed al Responsabile di P.S.. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Funzionario del servizio di P.M., titolare dell'ufficio o suo delegato.
5. Le chiavi delle cassaforti in cui sono depositate armi e munizioni sono in possesso esclusivo dell'assegnatario dell'arma; copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del servizio di Polizia Locale, in busta sigillata in apposita cassaforte, cassetta o armadio corazzato.
6. Le armi devono essere conservate scariche.

ART. 7

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

ART. 8

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è richiesta alla Questura competente.

ART. 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi, tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
2. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Pavia ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

ART. 10

Rinvio a norme di legge e di regolamenti

1. Per le modalità e i casi di porto d'arma per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non è previsto in questo regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
E' comunicato inoltre al Prefetto di Pavia.